

Legge regionale 07 marzo 1983 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/08/1988

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale assunto in base alla normativa sull' occupazione giovanile.

Art. 5

Gli oneri relativi agli assegni fissi ed alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali conseguenti agli inquadramenti disposti in applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.